



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 26.06.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Consigliere Federale e responsabile manifestazioni nazionali bocchette sig. DE CESARI Loris segnalazione relativo alla finale nazionale del Grand Prix i Vigevano;
- nella segnalazione si comunicava che *"[omissis] il giocatore Claudio Leonardi, tesserato al CSB Circolo Sportivo Ravenna, non si è presentato il 15 aprile 2018 alle ore 15,00 alla finale nazionale del Grand Prix di Vigevano e non ha dato nessuna informato della sua assenza. Il fatto ha creato non poco sconcerto fra i 15 giocatori presenti e per gli organizzatori di conseguenza non si è potuto avvisare il primo degli esclusi e si è dovuto anche modificare il tabellone della gara previsto a 16 giocatori con schema teste di serie"*;
- perveniva, inoltre, in data 20.06.2018 da parte del Presidente Regionale Emilia Romagna FIBIS Augusto LANDI, segnalazione che *"[omissis] il giocatore Claudio Leonardi in occasione del turno degli ottavi di finale della Stella dell'Emilia Romagna svolto a Cervia il 14 maggio 2018 ha inveito verso i dirigenti FIBIS con frasi lesive dell'attendibilità degli stessi, rei di avere ritardato di circa mezz'ora*

l'inizio delle gare previsto per le 21.30 per incompetenza e incapacità a gestire l'avvenimento, organizzato con metodi improvvisati e non nell'interesse dei giocatori. Non contento di queste esternazioni formulate in modo plateale e chiassoso al momento delle chiamate al gioco avvenute alle ore 21,58 applaudiva platealmente in modo ironico [omissis]";

Considerato che:

- *l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale";*
- *l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico";*
- *l'art. 25 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: "[omissis] l'atleta che iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo è soggetto [omissis] la sanzione è aumentata qualora l'Atleta [omissis] 3) abbia partecipato lo giorno ad altra manifestazione";*
- *l'art. 32 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: "[omissis] l'atleta non deve proferire parole oscene o fare gesti osceni o abbandonarsi ad abusi verbali nell'ambito della manifestazione [omissis]"*
- *gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente*



violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di vertici della FIBIS e di numeroso pubblico;

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative ai comportamenti dell'atleta LEONARDI Claudio, così come chiaramente riportate nei documenti agli atti di questo procedimento, denunciano un comportamento non tollerabile degli Atleti tesserati alla FIBIS.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore LEONARDI Claudio durante la competizione sportiva nonché poco consoni ad un atleta iscritto ad una federazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta LEONARDI Claudio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta LEONARDI Claudio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché alla violazione dell'art. 25 e 32 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.



Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore LEONARDI Claudio.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 32 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 - 32 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi due il giocatore LEONARDI Claudio a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore LEONARDI Claudio al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato LEONARDI Claudio la sospensione per giorni 40 (quaranta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta LEONARDI Claudio nelle competizioni in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta LEONARDI Claudio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.



Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati ai predetti atleti, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato LEONARDI Claudio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 06 luglio 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

